

DELIBERAZIONE N° X / 5782

Seduta del 08/11/2016

Presidente ROBERTO MARONI

Assessori regionali FABRIZIO SALA Vice Presidente

VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI

SIMONA BORDONALI

FRANCESCA BRIANZA CRISTINA CAPPELLINI

LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA

GIULIO GALLERA

MASSIMO GARAVAGLIA

MAURO PAROLINI ANTONIO ROSSI ALESSANDRO SORTE

CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Francesca Brianza

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE - VI PROVVEDIMENTO ATTUATIVO DEL "PIANO QUADRIENNALE REGIONALE PER LE POLITICHE DI PARITÀ E DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 2015/2018" - PROGRAMMA 2016-2017

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Ilaria Marzi

Il Direttore Generale Paolo Favini

L'atto si compone di 17 pagine di cui 9 pagine di allegati parte integrante



VISTA la legge 3 luglio 2012, n. 11, "Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza", e in particolare l'art.1 - Principi e finalità, che:

- pone alla base dell'azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;
- riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani e un attacco all'inviolabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde;
- riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa;
- condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere;

VISTO inoltre che all'art. 2 della suddetta I.r. n. 11/2012 la Regione Lombardia pone tra i suoi obiettivi la promozione, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il costante coinvolgimento oltre che la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà;

VISTO l'art. 3, comma 3, della legge suindicata, che prevede che la Regione promuova la stipula di protocolli d'intesa con gli enti pubblici, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, la direzione scolastica regionale, gli uffici scolastici provinciali, le forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria e l'amministrazione penitenziaria e ogni altro soggetto che opera nel campo della protezione e tutela delle donne vittime di violenza;

VISTO l'art. 7 della l.r. n. 11/2012, che indica gli interventi antiviolenza previsti:

a) progetti personalizzati di uscita dalla violenza o dal maltrattamento volti al superamento della situazione di disagio e al recupero dell'autonomia;



- b) progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture di pronto intervento, case rifugio e comunità di accoglienza quali strutture di ospitalità temporanea, forme di ospitalità autonome anche basate sulla solidarietà tra le donne, rivolti alle donne sole o con figli minori che si trovano in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica e fisica propria e dei figli minori e per garantire insieme a un domicilio temporaneo sicuro un progetto personalizzato complessivo, teso all'inclusione sociale e che comprenda la necessaria assistenza psicologica delle donne o di eventuali figli;
- c) progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture-alloggio temporanee, individuali e collettive, nelle quali possono essere ospitate anche donne sole o con figli minori che, nella fase successiva a quella di pericolo per l'incolumità propria e dei figli minori, necessitino di un periodo di tempo determinato per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa;

VISTO l'art. 10, della l.r. n. 11/2012, che prevede la possibilità che la Regione possa destinare risorse specifiche per la realizzazione delle attività e degli interventi previsti dalla presente legge con priorità dei progetti di cui all'articolo 7;

VISTA la d.c.r. n. 894 del 10/11/2015, con cui il Consiglio regionale ha approvato il "Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018", che al punto 2.2 prevede tra le sue finalità strategiche il consolidamento e lo sviluppo delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza, attraverso la prosecuzione delle sperimentazioni attivate per quanto riguarda la presa in carico delle donne vittime di violenza, la definizione di progetti personalizzati volti alla fuoriuscita dalla violenza e al recupero dell'autonomia;

VISTO l'art. 2 della I.r. 23/1999, che prevede tra i suoi obiettivi attività di tutela, assistenza e consulenza a sostegno delle donne vittime di violenza familiare o sessuale e dei loro figli;

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive integrazioni e modificazioni, che all'art. 15 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune:



RITENUTO opportuno individuare nella stipula di accordi di collaborazione tra la Regione Lombardia e i Comuni che coordinano Reti territoriali interistituzionali lo strumento per assicurare la necessaria integrazione fra le politiche locali e le politiche nazionali, così come previste dalla legge n. 119 del 15 ottobre 2013, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere...»;

PRESO ATTO che la Regione Lombardia ha avviato programmi per l'attivazione di Reti territoriali interistituzionali antiviolenza, attivati con d.g.r. n. 861del 25/10/2013, d.g.r. n. 1962 del 13/6/2014, d.g.r. n. 4046 del 18/09/2015 e d.g.r n. 4955 del 21/03/2016, che hanno permesso di sottoscrivere diciotto accordi di collaborazione (ai sensi dell'art. 15, l.r. 241/1990) con altrettanti comuni per l'attivazione e il consolidamento di Reti territoriali interistituzionali antiviolenza, con l'obiettivo di dar vita a un sistema integrato e omogeneo di servizi antiviolenza sul territorio regionale;

PRESO ATTO che con il programma 2015, attivato con la d.g.r. n. n. 4046 del 18/09/2015, "Determinazione in ordine al sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - Primo provvedimento attuativo", erano state approvate le linee guida per l'attivazione di accordi di collaborazione con i Comuni capifila di Reti territoriali interistituzionali e destinate risorse per euro 1.000.000,00;

PRESO ATTO inoltre che con d.d.u.o. n. 11700 del 22/12/015 è stato approvato l'elenco dei tredici Comuni capifila di Reti territoriali interistituzionali che a seguito della presentazione delle attività avevano sottoscritto con la Regione Lombardia un accordo di collaborazione e beneficiato dei contributi di cui alla d.g.r. n. 4046 del 18/09/2015;

CONSIDERATO che, come indicato negli accordi di collaborazione sottoscritti tra la Regione Lombardia e ciascuno dei Comuni capifila, i progetti sperimentali si sono conclusi il 31 ottobre 2016;

VERIFICATO che tutti gli accordi di collaborazione sottoscritti con i Comuni capifila di Reti territoriali antiviolenza di cui al d.d.u.o. n. 11700 del 22/12/2015 sono stati sottoscritti nel corso del mese di dicembre 2015 e che, pertanto, gli accordi citati si



sono conclusi il 31 ottobre 2016;

VISTI gli esiti del monitoraggio intermedio finalizzato anche all'attribuzione della premialità, da cui risulta la necessità di consolidare e migliorare i risultati ottenuti e i servizi attivati con le attività già finanziate;

RITENUTO pertanto opportuno consolidare e migliorare i servizi territoriali già attivati dalle tredici Reti antiviolenza di cui alla d.g.r. n. 4046 del 18/09/2015, con i progetti oggetto degli accordi di collaborazione già sottoscritti, valorizzando le buone prassi e omogeneizzando gli interventi, pur tenendo conto delle rispettive peculiarità;

RITENUTO pertanto di concorrere al consolidamento e miglioramento dei servizi territoriali attivati dalle tredici Reti territoriali interistituzionali antiviolenza di cui al d.d.u.o. n. 11700 del 22/12/2015 e delle attività fino al 30 giugno 2017 al fine di allineare e armonizzare le attività e i tempi progettuali di tutte le Reti attive sul territorio regionale, anche mediante un contributo finanziario massimo pari al 66,00% del contributo già concesso con d.d.u.o. n. 11700 del 22/12/2015, viste le risorse disponibili, е secondo le modalità definite nell'allegato "Consolidamento e miglioramento delle iniziative messe in atto dagli accordi di collaborazione con i comuni capofila di reti territoriali interistituzionali per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne", al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO lo schema di accordo di collaborazione di cui all'allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e nel quale sono indicati gli impegni delle parti sottoscrittrici e le condizioni per la sottoscrizione dell'accordo;

CONSIDERATO che con la d.g.r n. 4955 del 21/03/2016 sono stati implementati i servizi delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza attivate con d.g.r. n. 1962 del 13/06/2014, con risorse per complessivi euro 400.000,00 a valere sulle risorse regionali del capitolo 12.05.104.7799 di cui euro 240.000,00 sull'esercizio 2016;

RITENUTO di porre l'onere di euro 240.000,00 per il 2016 a valere sul finanziamento



statale anni 2013 – 2014, assegnato alla regione per l'implementazione e il mantenimento dei centri antiviolenza e delle case rifugio, ora disponibile sul capitolo 12.05.104.10704 del bilancio regionale 2016, provvedendo alla sistemazione delle situazioni contabili;

RITENUTO di rinviare a successivi provvedimenti della dirigente competente l'assunzione di tutti gli atti operativi necessari per il raggiungimento delle finalità indicate nella presente deliberazione, comprese le attività di monitoraggio e valutazione finale, anche al fine di verificare l'efficacia delle azioni svolte e la loro replicabilità, nonché le attività di promozione dei servizi attivati sul territorio;

RITENUTO di destinare al sostegno dei progetti oggetto degli accordi di collaborazione da sottoscrivere con i comuni che coordinano reti territoriali interistituzionali la somma di euro 660.000,00 che trova copertura sui seguenti capitoli del bilancio regionale:

- capitolo 12.05.104.10704 per euro 160.000,00 sull'esercizio 2016;
- capitolo 12.08.104.10416 per euro 500.000,00 sull'esercizio 2016;

RITENUTO inoltre che ulteriori risorse che si rendessero disponibili con l'esercizio del 2017 del bilancio regionale potranno essere destinate alle azioni di cui al provvedimento in oggetto;

RITENUTO di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale, nonché nella sezione Trasparenza del sito ufficiale della Regione Lombardia, adempiendo agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di autorizzare la prosecuzione delle attività oggetto degli accordi di



collaborazione di cui alla d.g.r. n. 4046/18/09/2015, allo scopo di consolidare e migliorare i servizi delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza già attivate;

- di approvare il documento "Consolidamento e miglioramento delle iniziative messe in atto dagli accordi di collaborazione con i comuni capofila di reti territoriali interistituzionali per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne", allegato A) parte integrante del presente atto;
- 3. di approvare lo "Schema di accordo di collaborazione con i comuni capofila di reti territoriali interistituzionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e il sostegno delle vittime", allegato B) parte integrante del presente atto;
- 4. di destinare al sostegno dei progetti oggetto degli accordi di collaborazione da sottoscrivere con i comuni che coordinano reti territoriali interistituzionali la somma di euro 660.000,00 che trova copertura sui seguenti capitoli del bilancio regionale:
 - capitolo 12.05.104.10704 per euro 160.000,00 sull'esercizio 2016;
 - capitolo 12.08.104.10416 per euro 500.000,00 sull'esercizio 2016 e che ulteriori risorse che si rendessero disponibili con l'esercizio del 2017 del bilancio regionale potranno essere destinate alle azioni di cui al provvedimento in oggetto;
- 5. di porre l'onere di euro 240.000,00 per l'anno 2016, previsto dalla d.g.r. n. 4955/2016 per l'implementazione delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza attivate con d.g.r.n. 1962/2014, a carico del finanziamento statale anni 2013 2014, assegnato alla regione per l'implementazione e il mantenimento dei centri antiviolenza e delle case rifugio, ora disponibile sul capitolo 12.05.104.10704 del bilancio regionale 2016, provvedendo alla sistemazione delle situazioni contabili:
- 6. di rinviare a successivi provvedimenti della dirigente della Direzione competente l'assunzione di tutti gli atti operativi necessari per il raggiungimento delle finalità indicate nella presente deliberazione,



comprese le attività di monitoraggio e valutazione finale, anche al fine di verificare l'efficacia delle azioni e la loro replicabilità, nonché le attività di promozione dei servizi attivati sul territorio;

- 7. di demandare la sottoscrizione dell'accordo con ogni singolo comune al Direttore Generale della direzione competente o suo/a delegato/a;
- 8. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale, nonché nella sezione Trasparenza del sito ufficiale della Regione Lombardia, adempiendo agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE INIZIATIVE MESSE IN ATTO DAGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI CAPOFILA DI RETI TERRITORIALI INTERISTITUZIONALI PER IL SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

La Regione Lombardia intende consolidare e migliorare gli interventi e i servizi messi in atto dai Comuni capofila di Reti territoriali interistituzionali antiviolenza già attive sul territorio regionale e oggetto dell'accordo di collaborazione tra la Regione e i Comuni capifila, di cui alla d.g.r. n. 4046 del 18/09/2015.

L'iniziativa regionale intende sostenere le iniziative delle 13 reti territoriali interistituzionali antiviolenza attivate con d.g.r. n. 4046 del 18/09/2015, che sono scaduti il 31 ottobre 2016, attraverso il prolungamento della durata dei progetti, l'integrazione delle risorse già assegnate e la prosecuzione dell'accordo di collaborazione già sottoscritto.

2. SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE LA PROSECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLE INIZIATIVE

Possono richiedere la prosecuzione dell'accordo di collaborazione per il consolidamento e miglioramento delle iniziative i Comuni che, in qualità di capofila, coordinano Reti territoriali interistituzionali antiviolenza attivate da appositi Protocolli d'intesa in corso di validità, e che hanno già sottoscritto con la Regione Lombardia un accordo di collaborazione ai sensi della d.g.r. n. 4046 del 18/09/2015.

3. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

È requisito di ammissibilità, per la prosecuzione dell'accordo di collaborazione e il consolidamento e miglioramento delle iniziative e dei servizi, l'avvenuta chiusura delle attività del progetto oggetto dell'accordo di collaborazione sottoscritto ai sensi della d.g.r. n. 4046 del 18/09/2015 entro la data prevista.

4. RISORSE ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo regionale non potrà superare il **66% del contributo già assegnato** con decreto n.11700 del 22/12/2015 "Attivazione e sostegno delle reti territoriali interistituzionali per il contrasto alla violenza sulle donne di cui alla d.g.r. n. 4046 del 18/9/2015 - impegno delle risorse a favore dei Comuni capifila delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza".

Le risorse disponibili per il consolidamento e miglioramento delle iniziative sono pari a € 660.000,00 che trovano copertura sul bilancio 2016.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PROSECUZIONE

I Comuni capifila di Reti territoriali interistituzionali in possesso dei requisiti di cui al punto 2 inviano alla Regione Lombardia la "Domanda e scheda tecnica per la prosecuzione dell'accordo di collaborazione" e la documentazione prevista entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL del presente provvedimento.

La domanda, firmata digitalmente a norma di legge dal legale rappresentante del Comune, e la documentazione allegata dovranno essere trasmesse alla Regione Lombardia esclusivamente tramite posta elettronica certificata alla casella PEC: redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it.

6. OGGETTO DELLA DOMANDA DI PROSECUZIONE

La domanda di prosecuzione delle attività in atto dovrà dar conto delle modalità di utilizzo delle risorse, che dovranno comunque essere finalizzate a implementare gli interventi e i servizi già attivati con l'iniziativa regionale di cui alla d.g.r. n. 4046 del 18/09/2015, in particolare:

- al sostegno dei soggetti di cui alla lettera b) comma 2, art. 1 dell'Intesa Stato-Regioni (Centri Antiviolenza);
- al sostegno dei soggetti di cui alla lettera b) comma 2, art. 8 dell'Intesa Stato-Regioni (Case Rifugio).

7. VERIFICA DEI REQUISITI DELLE DOMANDE DI PROSECUZIONE

A seguito della presentazione delle domande di prosecuzione da parte dei Comuni, la Regione Lombardia procederà all'accertamento del possesso dei requisiti e delle caratteristiche indicate nel presente invito.

A seguito dell'accertamento, la Regione Lombardia adotterà con apposito decreto l'elenco dei Comuni capifila con i quali sottoscriverà la prosecuzione dell'Accordo di collaborazione.

8. DURATA DELLA PROSECUZIONE

Le attività oggetto dell'accordo di collaborazione per la prosecuzione delle stesse hanno una durata di 8 mesi, a partire dal 1 novembre 2016 fino al 30 giugno 2017.

9. INAMMISSIBILITÀ

Le domande sono considerate inammissibili se:

- presentate con modalità differenti da quelle previste al punto 5;
- presentate oltre i termini indicati ai punti 5 e 10;
- prevedono attività non riconducibili alle finalità di cui al punto 1 e 6;
- presentate da Comuni che non abbiano concluso le attività entro il termine previsto dal precedente accordo di collaborazione, ai sensi della d.g.r. n.4046 del 18/09/2015.

10. TEMPISTICA

Entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL del presente provvedimento: presentazione da parte dei Comuni capifila della "Domanda e scheda tecnica per la prosecuzione dell'accordo di collaborazione" e della documentazione prevista.

Entro dicembre 2016: la Regione, con apposito atto, provvederà ad approvare l'elenco dei Comuni capifila con i quali sottoscrivere l'accordo di collaborazione, le risorse concesse e l'erogazione della prima quota pari all'80% delle risorse concesse.

Entro il 30 giugno 2017: chiusura dei progetti.

11. MONITORAGGIO

La Regione Lombardia monitorerà con appositi strumenti e indicatori l'efficacia e l'efficienza delle azioni oggetto del consolidamento e miglioramento, nonché i risultati raggiunti sul territorio.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E IL SOSTEGNO DELLE VITTIME

tra

la Regione Lombardia, rappresentata da in qualità di Direttore generale della D.G, nato/a a il// domiciliato/a per la carica presso la sede della Regione Lombardia
е
il Comune di, in qualità di capofila della rete territoriale interistituzionale per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza contro le donne e il sostegno delle vittime di violenza di cui al protocollo d'intesa in corso di validità, sottoscritto il/_/, rappresentato da , in qualità di, nata/o a il domiciliato/a per la carica presso la sede del Comune di

PREMESSA

VISTA la legge 241 del 7 agosto 1990 e sue successive integrazioni e modificazioni, e in particolare l'art. 15, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la legge regionale 3 luglio 2012, n. 11, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza», e in particolare l'art. 1 - principi e finalità, che:

- a) pone alla base dell'azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;
- b) riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani e un attacco all'inviolabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde;
- c) riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla

- libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa;
- d) condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere;

VISTA la d.c.r. n. 894 del 10/11/2015, con cui il Consiglio regionale ha approvato il «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018», che al punto 2.2 prevede tra le sue finalità strategiche il consolidamento e lo sviluppo delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza, attraverso la prosecuzione delle sperimentazioni attivate per quanto riguarda la presa in carico delle donne vittime di violenza, la definizione di progetti personalizzati volti alla fuoriuscita dalla violenza e al recupero dell'autonomia;

PREMESSO che la Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 2 della legge 3 luglio 2012, n. 11, pone tra i suoi obiettivi, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il costante coinvolgimento oltre che la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà;

PREMESSO che la Regione Lombardia intende consolidare e migliorare gli interventi e i servizi messi in atto dai Comuni capofila di Reti territoriali interistituzionali antiviolenza già attive sul territorio regionale e oggetto dell'accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Comuni capifila, di cui alla d.g.r. n. 4046 del 18/09/2015;

VISTA l'intenzione della Regione Lombardia di consolidare e migliorare le iniziative delle tredici Reti territoriali interistituzionali antiviolenza attivate con d.g.r. n. 4046 del 18/09/2015, le cui attività si sono concluse il 31 ottobre 2016, attraverso la prosecuzione della durata dei progetti e l'integrazione delle risorse già assegnate;

SI STIPULA IL PRESENTE ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Art. 1 Premesse

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

Art. 2 Finalità

Il presente accordo promuove ai sensi dell'art. 3 comma 3 della I.r. 11/2012 la collaborazione tra la Regione Lombardia e il Comune di per la prosecuzione delle azioni progettuali finalizzate al sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, già in atto sul territorio e oggetto degli accordi di collaborazione di cui alla d.g.r n.4046 del 18/09/2015.

Art. 3 Impegni dei soggetti sottoscrittori

LA REGIONE LOMBARDIA

mediante la propria struttura competente assicura il supporto tecnico e informativo per ogni esigenza connessa alla realizzazione dei progetti e per un più efficace coordinamento delle azioni previste. Si impegna inoltre a fornire strumenti per incrementare le competenze di analisi, progettazione, monitoraggio, valutazione, negoziazione, comunicazione del Comune di, in modo da accrescere significativamente la capacità progettuale della Rete territoriale e quindi migliorare la qualità e la coerenza di azioni progettuali complesse, attraverso forme di sostegno quali attività di formazione/accompagnamento sulle aree tematiche attinenti la l.r. 11/2012 e in raccordo con le priorità regionali su tematiche quali politiche per la sicurezza, politiche socio-sanitarie, politiche per la casa, per l'occupazione e la formazione, politiche culturali e politiche giovanili e per lo sport.

In particolare, al Comune di e ai soggetti sottoscrittori del protocollo d'intesa saranno forniti i seguenti servizi:

a) azioni di formazione e accompagnamento rivolte ai soggetti impegnati nella definizione e nell'attuazione delle azioni progettuali;

b) supporto informativo attraverso appositi strumenti, quali materiale informativo, documentazione, studi statistici prodotti dalla Regione Lombardia, dal sistema regionale allargato e da altri soggetti;

L'attività di formazione/accompagnamento sarà realizzata con forme il più possibile personalizzate, previa rilevazione dei bisogni formativi/informativi del Comune capofila e dei soggetti coinvolti nella definizione e attuazione dei progetti sperimentali, anche su tematiche specifiche.

	IL	CC	MC	UNE	E DI				
--	----	----	----	-----	------	--	--	--	--

si impegna a:

- individuare al proprio interno un/a dirigente responsabile che avrà il ruolo di referente nei confronti della Regione Lombardia;
- attuare le azioni progettuali così come definite e descritte nella scheda tecnica approvata con atto amministrativo del Comune entro i termini ivi indicati, assicurando:
 - ✓ la condivisione e il coinvolgimento dei soggetti partner della rete territoriale con i quali sono stati sottoscritti specifici protocolli d'intesa;
 - ✓ la verificabilità dei risultati attesi attraverso la definizione di indicatori significativi strettamente correlati agli obiettivi, ai risultati che si intendono raggiungere e agli effetti che si vogliono analizzare o evidenziare;
 - ✓ la congruità e coerenza tra obiettivi, costi e tempi di realizzazione;
- trasmettere agli uffici di competenza, alla conclusione del progetto e nei termini previsti dalla delibera, pena la revoca del contributo, la relazione finale, corredata della documentazione contabile secondo le modalità previste dalla Regione Lombardia;
- conservare in originale la documentazione amministrativa e contabile riferita alle attività, come previsto dalle normative vigenti e per il periodo previsto dall'art. 2220 del Codice Civile, garantendo la piena disponibilità e tempestività di adempimento in ordine alle attività di verifica e controllo da parte degli organi competenti;
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nella realizzazione delle attività previste dal progetto;
- adeguarsi a eventuali variazioni procedurali che potranno essere richieste dalla Regione;
- partecipare alle attività formative/informative predisposte dalla Regione in relazione a quanto previsto dall'art. 8 della l.r. 11/2012;
- dare immediata comunicazione alla Regione, qualora intendesse rinunciare al progetto, provvedendo contestualmente alla restituzione dei contributi ricevuti,

maggiorati degli interessi di legge dovuti per il periodo di disponibilità delle somme percepite;

- comunicare alla Direzione generale competente della Regione Lombardia le eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda, affinché la Direzione possa effettuare le valutazione conseguenti;
- coinvolgere la Regione Lombardia nelle azioni di divulgazione (quali convegni, seminari tematici e altro);
- rendere visibile su tutti gli strumenti e i prodotti di informazione e comunicazione la partecipazione della Regione Lombardia ai progetti, utilizzando il logo regionale, che dev'essere preventivamente richiesto agli uffici regionali;
- trasmettere alla Regione Lombardia tutti gli strumenti e i prodotti di informazione e comunicazione, ai fini della condivisione e dell'autorizzazione all'apposizione del logo regionale;
- mantenere costanti rapporti con la Regione Lombardia e fornire dati ed informazioni relative al progetto, eventualmente richieste;
- collaborare con la competente Direzione generale della Regione Lombardia che effettuerà il monitoraggio e il controllo delle attività nelle loro fasi di realizzazione, fornendo tutti i supporti di conoscenza e di concreta collaborazione nel tempo e nei modi necessari. Tale attività potrà essere svolta anche attraverso sopralluoghi, colloqui, interviste da parte di personale appositamente incaricato dalla Direzione.

Art. 4 Contributi concedibili

Per l'attuazione del presente accordo, la Regione Lombardia concorre riconoscendo al Comune di, in qualità di capofila della rete territoriale un contributo pari a €

Art. 5 Modalità di erogazione del contributo

L'importo del contributo concesso al Comune viene erogato in due fasi successive:

- a) L'80% viene erogato all'atto di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione;
- b) Il 20% sarà erogato alla conclusione delle attività, previa approvazione della relazione tecnica finale e della verifica della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 6 Rendicontazione delle spese sostenute

Sulla base degli interventi realizzati, il Comune di, in qualità di capofila, presenterà una relazione finale che evidenzi, in coerenza con le attività approvate,

le spese sostenute, i risultati raggiunti, le criticità riscontrate. Alla relazione finale allegherà la documentazione così come definita nella "Linee guida per la gestione, monitoraggio e rendicontazione", in particolare:

- 1) l'elenco delle spese sostenute;
- 2) i documenti giustificativi di spesa e i relativi mandati di pagamento;
- 3) i provvedimenti di affidamento di incarichi professionali o consulenziali, contratti e relativi curriculum vitae dei soggetti incaricati, o convenzioni stipulate per l'attuazione del progetto nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica;
- 4) i provvedimenti e i documenti ufficiali approvati nel corso del progetto;
- 5) tutti i prodotti realizzati nel corso del progetto.

Il Comune di invierà la relazione finale, completa degli allegati, entro il termine di 30 giorni dalla data di ultimazione del progetto e comunque non oltre il 31 luglio 2017. Scaduto tale termine, la Regione Lombardia assegnerà al Comune un termine perentorio per l'invio della documentazione, trascorso il quale provvederà alla revoca del contributo.

La relazione finale e la rendicontazione delle spese saranno predisposte secondo i modelli e le linee guida predisposte dalla Direzione Generale competente e la documentazione allegata alla relazione finale sarà presentata in originale o copia conforme.

La Regione Lombardia provvederà alla verifica della documentazione finale di spesa e della realizzazione delle attività e dei prodotti indicati nella scheda tecnica approvata.

La Regione Lombardia monitorerà con appositi strumenti e indicatori l'efficacia e l'efficienza delle attività, nonché i risultati raggiunti sul territorio e le azioni svolte, e al fine di rendere noti i risultati complessivi dell'intera iniziativa regionale.

Art. 7 Revoche

Il contributo è revocato qualora venga accertata l'impossibilità a svolgere e completare le attività previste o vengano accertate irregolarità attuative o la mancanza dei requisiti e dei presupposti sulla base dei quali il contributo è stato concesso.

Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme già erogate, indicandone le modalità di restituzione. L'ammontare della somma da restituire viene calcolato maggiorato degli interessi di legge maturati.

Art. 8 Disposizioni finali

Il presente accordo di collaborazione rima realizzazione degli interventi in esso previsti, e co	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Il presente documento si compone di n pagi pagine.	ne e di un allegato composto da n.
Data:	
Per la Regione Lombardia Il Direttore Generale NOME COGNOME	Per il Comune di Il/La NOME COGNOME